



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA I

Affari Generali - Personale - Contenzioso

Ufficio Personale

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. 88 del 06 MAR. 2018

Oggetto:

Concessione congedo retribuito biennale (D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.) al dipendente Sig. Piccolo Sebastiano.
Periodo dal 12 marzo 2018 al 9 giugno 2018.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Responsabile dell'Area I, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 400 del 30/10/2017, al dipendente Sig. Piccolo Sebastiano, in servizio presso l'Area I, Ufficio Elettorale, e inquadrato nella categoria "C", posizione economica C1, veniva concesso un periodo di congedo retribuito, previsto dalla normativa in oggetto, dal 01 novembre 2017 al 31 gennaio 2018, per assistenza al proprio coniuge, in condizioni di grave disabilità;
- il suddetto dipendente con nota n. 22173 del 21/11/2017, motivava ed otteneva l'interruzione del beneficio di cui al punto precedente a decorrere dal 01/12/2017, usufruendo pertanto di un periodo di congedo pari a giorni 30 (trenta);
- con nuova istanza presentata a questa Amministrazione e registrata con prot. n. 4200 del 02/03/2018, il dipendente in oggetto, ha chiesto di poter usufruire di un ulteriore periodo di congedo retribuito biennale, ai sensi del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii. pari a giorni 90 (novanta), a decorrere dal 12 marzo 2018 e fino al 9 giugno 2018, per assistenza al proprio coniuge, in condizioni di grave disabilità, come documentato agli atti d'ufficio;

VISTO:

- l'art. 42, comma 5 del D. Lgs 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs 119/2011, che prevede la possibilità per i dipendenti, per assistenza a familiare portatore di handicap grave, di usufruire di un periodo di congedo retribuito che non può superare la durata complessiva di due anni, fruibili anche frazionatamente, per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- il comma 5 ter dell'art. 42 del D. Lgs n. 151/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs 119/2011, il quale prevede che *"durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione"*

figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ...";

- il comma 5-quinques dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs 119/2011, il quale precisa che il periodo di congedo fruito non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- il punto 7 della circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011, il quale recita che "*...ai fini contributivi, trattandosi di congedo retribuito, non è previsto l'accredito figurativo a carico di questa Gestione previdenziale (cfr. circolare INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002) e deve essere pertanto versata, da parte delle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro dei soggetti richiedenti, la contribuzione obbligatoria da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti. Tale contribuzione deve essere versata ai fini del trattamento pensionistico, a secondo della gestione cui risulta iscritto il lavoratore beneficiario, a favore della gestione unitaria delle attività sociali e creditizie nonché a favore dell'assicurazione sociale vita. Detto trattamento non è invece assoggettato alla contribuzione TFS/TFR, in quanto come è espressamente previsto al comma 5-quinques il congedo di cui trattasi non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi, per gli aventi diritto, ai fini del trattamento di fine servizio... ;*
- il punto 9 della circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011, il quale ribadisce che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

ESAMINATA:

- la documentazione agli atti, da cui risulta che il dipendente Sig. Piccolo Sebastiano ha diritto alla fruibilità del beneficio richiesto, con relativa erogazione dell'indennità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono tutte integralmente riportate:

1. di autorizzare il dipendente Sig. Piccolo Sebastiano, in servizio presso 1' Area I, Ufficio Elettorale e inquadrato nella categoria "C", posizione economica C1, ad usufruire del congedo straordinario retribuito di complessivi anni due nell'arco della vita lavorativa, fruibili anche frazionatamente, per il periodo pari a giorni 90 (novanta), a decorrere dal 12 marzo 2018 e fino al 9 giugno 2018, finalizzato all'assistenza del proprio coniuge, in condizioni di grave disabilità;
2. di erogare una indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico in godimento e con l'esclusione di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati;
3. di dare atto che:

- la suddetta indennità spetta fino all' importo complessivo massimo di euro 47.445,82 annui. L'importo citato, relativo all'anno 2016, viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
 - il periodo di congedo straordinario non eleva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
 - l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell'Ente;
4. di versare, per i periodi di fruizione del congedo di che trattasi, i previsti contributi previdenziali ordinari, obbligatori, da quantificare sulla base del trattamento economico corrisposto, ad esclusione della contribuzione TFS/TFR, in quanto, come è espressamente previsto al comma 5-quinquies dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001, il congedo di cui trattasi non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi, per gli aventi diritto, ai fini del trattamento di fine servizio;
 5. di precisare che grava sul dipendente richiedente e beneficiario l'obbligo di dare comunicazione tempestiva a questa Amministrazione delle eventuali variazioni delle situazioni certificate che modifichino i presupposti della concessione del beneficio in parola;
 6. di provvedere alla pubblicazione all'albo Pretorio on-line del Comune;
 7. di comunicare il presente provvedimento:
 - a)al Sindaco;
 - b)al Segretario Generale;
 - c)al Responsabile del Servizio Finanziario;
 - d)al dipendente Sig. Piccolo Sebastiano;
 - e)all'Ufficio del Personale;

IL RESPONSABILE AREA I

Dott. Giuseppe Stefio



Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, si prescinde dal parere di regolarità contabile ai sensi dell'ex art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Carlentini, li 06 MAR. 2018

Il Responsabile del Servizio


Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

dal _____

al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Generale
